



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Area IV – Risorse Umane

Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

**Procedure di selezione pubblica presso l'Università degli Studi di Salerno per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240**

## IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3: "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82: "*Codice dell'amministrazione digitale*" e s.m.i.;

VISTA la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005;

VISTO il Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" in particolare l'art. 24, rubricato "*Ricercatori a tempo determinato*";

VISTO il D.M. 24.05.2011, n. 242, "*Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, della Legge n. 240/2010*";

VISTO il D.M. 25.05.2011, n. 243, "*Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della Legge n. 240/2010*";

VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855, "*Rideterminazione dei macrosettori, settori concorsuali e settori scientifico disciplinari ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis, lett a) della Legge 114/2014*";

VISTO il D.P.R. 15.12.2011, n. 232, "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240*";

VISTO l'art.4, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, *Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei* il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013, n. 98, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Decreto del fare)*" e s.m.i., in particolare l'art. 58 rubricato "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca*" e l'art. 42, rubricato "*Soppressione certificazioni sanitari*";



VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 25.10.2019, n. 989, "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2019/2021";

VISTA la legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019 (legge di stabilità 2017)" che al comma 338 ha sostituito l'art 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010 con il seguente testo:

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca di cui all'art 22 della presente legge, o di borse post dottorato ai sensi dell'art 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l'art. 1:

- comma 400: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università";

- comma 401, lettera a) "A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6:

- co. 5-sexies, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università" (...);

- co. 5-septies: "Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", di cui 96,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono pertanto destinati all'assunzione di ricercatori di tipo b);



VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 238:

- co. 1-*“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;*

VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il *“Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge 240/2010”*;

VISTA la Legge n. 234 del 30.12.2021, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (Legge bilancio 2022)”*;

VISTE le delibere di SA e del CDA del 19 e 21 ottobre 2021 che hanno approvato le linee guida per l'attribuzione delle risorse ai Dipartimenti per il reclutamento di Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo determinato per il biennio 2022-20213;

VISTE le delibere di SA e del CDA del 21 dicembre 2021 che hanno attribuito le risorse ai Dipartimenti per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato;

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento contenenti le proposte di copertura dei posti ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, formulate ai sensi del citato Regolamento d'Ateneo vigente in materia;

VISTE le delibere di SA e CDA del 17 e 19 maggio 2022 che hanno autorizzato l'avvio delle procedure di selezione per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett b);

## DECRETA

### ART. 1

#### Selezione pubblica per titoli e colloquio

Ai sensi all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 sono indette le seguenti procedure di selezione per titoli e discussione pubblica per l'assunzione di n. 2 ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti di lavoro subordinato, di durata triennale (36 mesi), per le esigenze dei Dipartimenti e per i Settori Concorsuali e Scientifico-Disciplinari di seguito indicati:

#### **DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI – MANAGEMENT & INNOVATION SYSTEMS**

#### **Codice concorso BRIC/219**

Settore concorsuale	13/B1 – Economia aziendale
Profilo richiesto	SECS-P/07 – Economia aziendale
Titolo di studio richiesto	Dottorato di ricerca in discipline economico aziendali e affini
Numero massimo di pubblicazioni	12



Ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni	Titoli: punti 50% Pubblicazioni scientifiche: punti 50%
Percentuale di candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni	10% dei candidati e comunque non inferiore a 6
Conoscenza della lingua	L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà mediante colloquio volto a verificare la capacità del candidato di presentare e discutere risultati scientifici in lingua inglese.
Attività di ricerca	L'attività di ricerca sarà incentrata sulle tematiche del settore scientifico-disciplinare SECS-P/07. In particolare, è destinata all'approfondimento di problematiche connesse alla ragioneria professionale, con particolare riferimento alle crisi d'impresa. La ricerca sarà orientata a sviluppare le tematiche di ricerca di interesse del Dipartimento prediligendo aree di ricerca anche interdisciplinari. Gli obiettivi di produttività scientifica contemplano la produzione di lavori su riviste scientifiche riconosciute a livello internazionale, lavori monografici, capitoli di libri e presentazioni a convegni riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.	È previsto lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua comprensive di 350 ore di attività di didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti da svolgersi per ciascun anno di validità del contratto. Sono previste, nell'ambito delle 350 ore di cui sopra, 60 ore di didattica frontale.

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE****Codice concorso BRIC/220**

Settore concorsuale	14/C1- Sociologia generale
Profilo richiesto	SPS/07 - Sociologia generale
Titolo di studio richiesto	Dottorato di Ricerca in Scienze sociali
Numero massimo di pubblicazioni (comunque non inferiore a 12)	15
Ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni	Titoli: 50 punti Produzione scientifica: 50 punti
Percentuale di candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni	In misura del 10% dei candidati e comunque non inferiore a 6
Conoscenza della lingua	L'accertamento delle competenze linguistiche in lingua inglese avverrà tramite lettura e traduzione di un brano scientifico e colloquio volto a verificare la capacità di comprendere e discutere un testo



	<p>scientifico relativo al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura.</p> <p>Saranno valutate anche certificazioni internazionali di conoscenza della lingua inglese almeno superiori al livello B2.</p>
Programma di ricerca	<p>Si richiede una figura di consolidata esperienza nella ricerca empirica tradizionale e nei suoi sviluppi digitali, dotata di un'impostazione epistemologica aperta all'integrazione dei differenti approcci alla ricerca sociale e che sappia esplorare le possibili applicazioni dei Metodi e delle Tecniche della Ricerca Sociale a differenti ambiti di studio.</p> <p>Il ricercatore sarà impegnato in attività scientifiche di carattere empirico sia con approcci quantitativi che qualitativi, aperti ai contributi metodologici della ricerca digitale (digital methods, etnografia digitale, etc.) e all'applicazione per il supporto alle politiche nazionali e internazionali.</p>
Attività di ricerca	<p>Le attività di ricerca dovranno essere inerenti le tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria SSD e dalle attività specifiche svolte dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione in particolare negli ambiti della sociologia e della metodologia della ricerca sociale nei suoi approcci di tipo qualitativo e quantitativo e nelle sue declinazioni digitali.</p>
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.	<p>È previsto lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua comprensive di 350 ore di attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso. Sono previste, all'interno delle 350 ore di cui sopra, 80 ore di didattica frontale da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione. L'attività didattica, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, con riferimento agli insegnamenti previsti del settore SPS/07 e affini nell'ambito dei corsi di Laurea Triennale, Magistrale e della Scuola Dottorale, di cui il Dipartimento è responsabile nell'Ateneo e/o a cui il Dipartimento contribuisce e per le esigenze di copertura dell'offerta didattica. Specificatamente, si richiede capacità didattica per gli insegnamenti di Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale.</p>

## ART. 2

**Requisiti di ammissione**



Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca secondo le specifiche indicate nelle schede profilo di cui all'art. 1.

I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010, ovvero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della L. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad attività svolte all'estero, al fine di definire l'analogia.

**Non possono partecipare alle selezioni a pena di esclusione:**

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) coloro che sono stati già assunti come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 6) coloro che hanno conseguito contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti di cui all'art. 2, li dove presenti sia come requisito che come titolo, potranno essere valutati in fase di attribuzione dei punteggi solo ed esclusivamente in relazione alla attinenza o congruenza al profilo per cui si concorre.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento economico.

**ART. 3**

**Domande di ammissione - Termini e modalità**

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **30** giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale Concorsi ed Esami.



La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina

<http://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/ricercatori>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- 1) il possesso dei requisiti posseduti;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali (o in alternativa le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze), e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un rapporto parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 6) di non essere stato già assunto come professore universitario di prima o seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 7) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo o presso altre università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, escludendo da tale computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il candidato italiano - dovrà altresì dichiarare nella domanda:

di essere iscritto nelle liste elettorali - precisando il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda:

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum, datato e firmato, da cui risulti il proprio percorso formativo, l'attività scientifica e didattica;
- 3) pubblicazioni scientifiche numerate nel rispetto del numero massimo previsto dall'art. 1;



- 4) elenco numerato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate. La numerazione dell'elenco delle pubblicazioni deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni inviate. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011 la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste nel presente bando all'art. 1;

I titoli dichiarati nel curriculum devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

La procedura informatizzata di cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ed il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Entro il suddetto termine perentorio, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema informatico stesso mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al candidato.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- ✓ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- ✓ chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- ✓ in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema mediante il bottone "presenta/submit, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

#### ART.4

#### **Pubblicazioni**

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in **formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica.**  
**Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.**

Le **pubblicazioni** ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero **massimo** previsto dall'allegato del bando. L'inosseranza del limite massimo di pubblicazioni da





presentare per la partecipazione alla selezione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice che si adeguerà al limite di cui all'art 1, nell'ordine riportato dal candidato nell'elenco.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

**Le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte** dovranno essere segnalate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive) che dovrà essere spedita entro e non oltre i termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

'Ufficio Reclutamento ed Organico/Personale Docente'  
Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano (SA)

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.

Sulla busta che contiene la pen drive il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.

#### ART. 5

#### **Rinuncia alla selezione**

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'indirizzo pec [ammicent@pec.unisa.it](mailto:ammicent@pec.unisa.it) e all'indirizzo e-mail [ufficioconcorsi@unisa.it](mailto:ufficioconcorsi@unisa.it) la dichiarazione di rinuncia, utilizzando l'apposito modello scaricabile al seguente link: <http://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/modulistica> corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.



ART. 6

**Esclusione dalla selezione**

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della discussione, l'esclusione dalla procedura selettiva stessa.

L'esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore e notificato all'interessato.

ART. 7

**Composizione delle Commissioni giudicatrici**

Le Commissioni giudicatrici, una per ogni selezione, sono nominate con decreto del Rettore e ciascuna è composta da tre professori, di prima o di seconda fascia o equivalenti se stranieri, del settore concorsuale oggetto del bando, o, in mancanza, di uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, designati direttamente dal Consiglio di Dipartimento interessato. Il componente designato, se interno all'Ateneo, deve aver superato positivamente la valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, Legge n. 240/2010. I componenti esterni, se professori di prima fascia, devono essere in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale mentre se professori di seconda fascia, devono avere come requisiti il possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Se nel bando è indicato uno specifico settore scientifico-disciplinare, la relativa Commissione, di cui all'art. 20 del Regolamento, deve includere, al proprio interno, almeno un commissario appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet di Ateneo.

Per la nomina dei commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice Etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di **quindici giorni** per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti, da parte di un commissario, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 8

**Adempimenti della Commissione**

Ogni Commissione giudicatrice nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica,



predetermina i criteri per la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Criteri per la valutazione preliminare).

La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina, altresì, i parametri per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione (Criteri per la valutazione definitiva).

La Commissione consegna i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione, sul sito web di Ateneo.

Decorsi i sette giorni dalla data di pubblicazione dei criteri, la Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 specificati nei successivi artt. 8 e 9 del presente bando.

**I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

La Commissione procederà alla valutazione preliminare comparativa di cui all'art. 8 qualora i candidati siano in misura superiore a 6. Saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico, i candidati risultati comparativamente più meritevoli a seguito della suindicata valutazione in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, **la data, il luogo e l'orario di svolgimento della discussione e dell'eventuale prova orale in lingua straniera** saranno pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito di Ateneo **venti giorni prima dello svolgimento della stessa. La pubblicazione dell'avviso all'Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.**

Per sostenere la discussione pubblica i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione è considerata manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura di selezione.

Non verranno accolte richieste di rinvio del colloquio da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.

La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati e contestualmente all'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La Commissione a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, previa comparazione che si esplica in un giudizio complessivo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo e dichiara il vincitore della selezione.

#### ART. 9

#### **Valutazione preliminare e definitiva:**

##### **Criteri per la valutazione preliminare dei candidati**

Si procede alla valutazione preliminare quando il numero di candidati è superiore a 6. La valutazione preliminare si chiude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla



produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo parametri e criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con DM n. 243 del 25 maggio 2011:

- a. Dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri;
- d. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
- g. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto.

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:



1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Al termine della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

#### **Criteria per la valutazione definitiva**

Durante la prima riunione la Commissione giudicatrice, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare, definisce, altresì, i criteri della valutazione definitiva e la griglia di punteggi da attribuire a ciascun titolo e pubblicazione dopo la discussione pubblica.

**La commissione potrà considerare titolo valutabile il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale oggetto del bando.**

#### ART. 10

#### **Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata del vincitore**

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti; ne sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi assegnati a ciascun candidato e i giudizi complessivi comparativi.

Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali, collegiali e complessivi espressi sui candidati nonché la graduatoria finale, e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, sono pubblicati all'Albo Ufficiale e nel sito web di Ateneo.

Il provvedimento di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il bando.

Il Consiglio di Dipartimento - entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato idoneo/vincitore. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'indizione di una nuova procedura selettiva finalizzata alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) per il medesimo settore.

#### ART. 11

#### **Stipula del contratto di lavoro**

Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore, deve indicare:

- a) la tipologia del contratto;
- b) il regime di impegno;



- c) la data di inizio e di fine del rapporto;
- d) la sede di svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- e) le funzioni in relazione alla attività di ricerca e gli obiettivi assegnati;
- f) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate;
- g) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le componenti strutture sanitarie;
- h) le modalità di certificazione delle attività didattiche scientifiche svolte e le modalità di verifica e valutazione delle stesse;
- i) diritti e doveri del ricercatore;
- j) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- k) le cause di risoluzione del contratto e dei termini di preavviso;
- l) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

#### ART. 12

##### **Incompatibilità**

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
- con le situazioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010.

Per tutto il periodo di durata dei predetti contratti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni, né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

#### ART. 13

##### **Compiti dei ricercatori a tempo determinato**

I ricercatori a tempo determinato svolgono 1.500 ore di attività su base annua comprensiva di compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare per un impegno annuo di 350 ore in regime di tempo pieno.

Il ricercatore di cui all'art 24 comma 3 lett. b) è tenuto a svolgere almeno 60 ore di didattica frontale nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, per anno accademico

L'attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestata con la compilazione del registro delle lezioni in modalità on line validato dal Direttore del Dipartimento.

L'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificata e validata dal Direttore del Dipartimento. L'attività di ricerca potrà essere certificata da pubblicazioni scientifiche e dalla presentazione dei risultati ottenuti a convegni e seminari; la verifica si incentrerà sulla qualità della produzione scientifica, che sarà valutata anche sulla base della collocazione editoriale delle pubblicazioni.

L'attività assistenziale, laddove prevista, è espletata nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università.

#### ART. 14

##### **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante per i ricercatori assunti con contratto di tipologia b) a tempo pieno è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20%.



Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

**ART. 15**

**Cessazione del rapporto di lavoro**

Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

**ART. 16**

**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati in sede di compilazione della domanda on line saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile all'atto della presentazione della domanda attraverso la piattaforma integrata PICA.

**ART. 17**

**Responsabile del procedimento**

Il responsabile amministrativo per le procedure di selezione di cui al presente bando, è la dott.ssa Tiziana Bisogno, Capo dell'Ufficio Reclutamento e Organico dell'Università di Salerno, via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano (SA), tel. 089 966209 - 089 966203, e-mail [ufficioconcorsi@unisa.it](mailto:ufficioconcorsi@unisa.it).

**ART. 18**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applica il "Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato" emanato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240 e la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

**ART. 19**

**Pubblicità**

L'avviso relativo al presente bando verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Il bando è reso pubblico all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul portale dell'Unione Europea e per via telematica all'indirizzo web [www.unisa.it/reclutamento-docenti](http://www.unisa.it/reclutamento-docenti)

IL RETTORE

**Vincenzo Loia**

*Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005*